



**CAMERA DI COMMERCIO**  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
**BRESCIA**



**ISTITUTO**  
**GUGLIELMO TAGLIACARNE**  
per la promozione  
della cultura economica

# L'ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI



## **Normativa di riferimento**

**Reg. (CE) 27 settembre 2011, n. 1007/2011**

**Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)**

**Legge 883 del 26 novembre 1973**

**"Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili"**

**D.P.R. Del 30/4/1976 n. 515 "Regolamento di esecuzione della legge 26-11-1973 n. 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili"**

**Direttiva 96/74/CE recepita dal decreto legislativo n. 194 del 22 maggio 1999**



**Per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato**



## **Sono assimilati ai prodotti tessili:**

- a) i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso**
- b) i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso**
- c) le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato dei pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio, purché le parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti**
- d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione**



## Esclusioni

- **Prodotti dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi**
- **Prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi**
- **Prodotti che sono in transito, sotto controllo doganale ma destinati ai mercati esteri**
- **Prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni**
- **Prodotti destinati alla vendita in Paesi situati fuori dall'Unione Europea**



**I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali conformi alle previsioni normative**

**Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate **nell'allegato I****



L'impiego delle denominazioni elencate **nell'allegato I** è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato

È vietato l'impiego delle denominazioni elencate **nell'allegato I** per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo

Qualunque fabbricante o persona che agisce per suo conto può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura **nell'allegato I**



**Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente**

**Il prodotto tessile a due o più componenti tessili con diversa composizione fibrosa reca un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente**





**L'indicazione della composizione di ciascun componente non è obbligatoria nei seguenti casi:**

- a) quando i componenti non costituiscono le fodere principali**
- b) quando i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto tessile**

**Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno**



La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase "**Contiene parti non tessili di origine animale**" sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato

L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli



La composizione fibrosa dei prodotti tessili elencati **nell'allegato IV** è indicata conformemente alle norme di etichettatura e contrassegno ivi enunciate



**Non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili elencati nell'allegato V**



Quando i prodotti tessili di cui **all'allegato VI** sono dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale

La composizione fibrosa dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato



**Ai fini della determinazione della  
composizione fibrosa non sono presi in  
considerazione gli elementi elencati  
nell'allegato VII**



**I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che **sono messi a disposizione sul mercato****

**L'etichettatura e il contrassegno sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili**

**Nel caso si tratti di etichetta questa è saldamente fissata**



## **IMMISSIONE SUL MERCATO**

**La prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario**

## **MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO**

**La fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito**





**Quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti d'accompagnamento**

**Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose sono indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento**

**Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato**



**All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o di un contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute**

**Un distributore è considerato fabbricante quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi appone l'etichetta o ne modifica il contenuto**

**All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato**



**TUTTI** gli operatori economici garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non possa essere confusa con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose



**All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato le descrizioni della composizione fibrosa sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile.**

**Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto anche se effettuato per via elettronica**



**CAMERA DI COMMERCIO**  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
**BRESCIA**



**ISTITUTO**  
**GUGLIELMO TAGLIACARNE**  
per la promozione  
della cultura economica

**I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa**



**L'etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore a meno che lo stato membro interessato disponga altrimenti**



**Sul prodotto o sul suo imballaggio devono essere indicati l'identità e gli estremi del produttore (Codice del consumo)**



## SANZIONI

**Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore (art. 25, comma 2, legge 883/73)**

**comunicazione all'Autorità Giudiziaria**





## SANZIONI

**Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di composizione oppure fornendole in maniera non conforme al prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore (art. 25, comma 3, legge 883/73)**

**comunicazione all'Autorità Giudiziaria**



## SANZIONI

**La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 3.098,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00 nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1 (art. 15, comma 1, d. lgs. 22 maggio 1999, n. 194)**

non si applica l'art. 16 della legge 689/81



## SANZIONI

**La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 4.131,00**

non si applica l'art. 16 della legge 689/81



## **SANZIONI**

**Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni (sicurezza prodotti)**

**da € 2.500,00 a € 40.000,00**




**Dec. 29 marzo 2011, n. 2011/196/UE**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla conformità della norma EN 14682:2007 sui cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini e all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE**



- **I prodotti tessili destinati ai bambini devono rispettare le norme EN 14682**





**Non possono essere utilizzati laccetti, corde funzionali o corde decorative nei cappucci e nella zona del collo per l'abbigliamento destinato a bambini di età compresa tra 0 e 7 anni**



## Capi di abbigliamento per bambini fino a 7 anni pericolosi a causa della presenza di cordoncini o lacci nella zona cappuccio o collo







**Per i bambini da 7 a 14 anni sono ammessi laccetti di forma circolare (ad anello senza estremità libere) con le seguenti caratteristiche:**

- **Quando il capo è aperto (in posizione rilassata) il laccetto circolare non deve sporgere dal capo**
- **Quando il capo è chiuso (in posizione "tirata") la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore a 15 cm**



**I vestiti per bambini non devono avere cavi o lacci con estremità libere più lunghi di 140 mm (14 cm) nella zona del torace e vita**

**I vestiti per bambini destinati ad essere legati al fronte non devono avere le cinture o fasce più lunghe di 360 mm (36 cm)**

**Descrizione: pantaloni bianchi per bambina di 6 anni.  
I pantaloni hanno corde funzionali nella zona vita.  
La lunghezza delle corde è circa 41 cm ognuna.**



**Il prodotto pone un rischio di danno dovuto alla presenza di  
corde funzionali nella zona vita dei pantaloni**



**Descrizione: calzoncini da bagno da ragazzo (shorts).  
Nella zona vita ci sono corde libere e non sono fissate  
all'indumento in nessun punto**



**Danno: presenza di corde con estremità libere non  
fissate in almeno un punto interno della cintura**

**Il prodotto pone un rischio di danno dovuto alla presenza di corde nella zona vita che sono troppo lunghe e non sono fissate almeno in un punto dell'indumento**





CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
BRESCIA



ISTITUTO  
GUGLIELMO TAGLIACARNE  
per la promozione  
della cultura economica



## Prodotti ritirati dal mercato





**CAMERA DI COMMERCIO**  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
**BRESCIA**



**ISTITUTO**  
**GUGLIELMO TAGLIACARNE**  
per la promozione  
della cultura economica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE